

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE**  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICO-SOCIALI E DELL'AMMINISTRAZIONE



TAVOLA ROTONDA

**CROCIFISSO, VELO E TURBANTE  
SIMBOLI E COMPORTAMENTI RELIGIOSI  
NELLA SOCIETÀ PLURALE**

**Gianfranco Macrì**

*Europa democratica e simboli religiosi*

Campobasso, 21-22 Aprile 2005

## Europa democratica e simboli religiosi

di Gianfranco Macri

1. Provo ad esporre, seppur brevemente e in forma necessariamente sommaria, un punto di vista personale sul complesso argomento del rapporto fra la «forma democratica» della nuova Europa politica e la questione dei simboli religiosi.

Se la «società aperta» occidentale, fa della tolleranza e dell'universalismo dei (*suo*) valori<sup>1</sup> – non necessariamente condivisi oltre i *suo*i ambigui confini geografici e culturali<sup>2</sup> – la massima aspirazione (art. I-3 del Trattato Costituzionale: «*Obiettivi dell'Unione*»), il multiculturalismo (che la società globale europea presuppone e consolida) genera, giorno dopo giorno, una serie di «problemi pratici» sovente legati al diritto fondamentale di libertà religiosa<sup>3</sup>; provo a ricordarne alcuni: «crocifisso, velo, turbante», ma poi potremmo parlare delle forme più o meno invasive di circoncisione, della poligamia, passando per la macellazione rituale fino ai riti della sepoltura e via discorrendo.

Sono questi gli «enigmi della convivenza multiculturale»<sup>4</sup> che nei diversi Stati europei rilevano situazioni paradigmatiche come, appunto, quella del crocifisso (Italia)<sup>5</sup>, dei «segni o abbigliamenti attraverso i quali gli alunni manifestino ostensibilmente una appartenenza religiosa» (L. 2004-228 del 15 marzo in Francia<sup>6</sup>, e casi simili in Belgio e Svizzera), del turbante sikh (in Gran Bretagna), degli abiti dei religiosi (in Germania)<sup>7</sup>, senza dimenticare – allargando il discorso – i problemi che scaturiscono dalla *governance* dell'immigrazione (soprattutto quella di matrice islamica) in

<sup>1</sup> J. HABERMAS, *Tempo di passaggi*, Milano, 2004, *passim*; A. GLUCKSMANN, *Il discorso dell'odio*, Milano, 2005, *passim*.

<sup>2</sup> F. FUKUYAMA, *Esportare la democrazia. State-building e ordine mondiale nel XXI secolo*, ed. Lindau, Torino, 2005, *passim*; A. SEN, *La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un'invenzione dell'occidente*, Milano, 2004, *passim*; C. ROCCA, *Esportare l'America. La rivoluzione democratica dei neoconservatori*, Milano, 2003, *passim*.

<sup>3</sup> S. FERRARI, *Libertà religiosa e sicurezza nazionale in Europa dopo l'11 settembre*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005, 1, pp. 161-184.

<sup>4</sup> V. TOZZI (a cura di), *Integrazione europea e società multi-culturale. Nuove dimensioni della libertà religiosa*, Torino, 2000, *passim*.

<sup>5</sup> N. FIORITA – L. ZANNOTTI, *La resistibile ascesa del crocifisso*, in *Critica liberale*, 2005, 111, pp. 26 ss.

<sup>6</sup> P. CAVANA, *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Torino, 2004, *passim*; M. BOTTIN, *La liberté religieuse en France. Ou les paradoxes de la laïcité*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1, 2005, 1, pp. 125-145.

<sup>7</sup> B. RANDAZZO, *L'insegnante col velo alla Corte di Karlsruhe*, in *Quad. cost.*, 2004, 1, pp. 147-149.

tutt'Europa<sup>8</sup>. Volendo, poi, ci si potrebbe spingere ai «marginii» di questo discorso e arrivare fino ai matrimoni, o alle unioni civili, tra persone dello stesso sesso, nonché alla vicenda di Terry Schiavo negli Stati Uniti (e ai suoi riflessi – mediatici e non – anche in Europa<sup>9</sup>: è recente la notizia che la Cassazione in Italia ha respinto la richiesta di staccare il tubo di collegamento alle macchine, avanzata dal padre di una donna 32enne di Lecco in coma da 13 anni).

Insomma, la c.d. «globalizzazione» avvicina le persone e le loro storie, mettendo in contatto culture diverse; ma la familiarità che essa proietta è spesso ingannevole. Provo a spiegarmi meglio: il contatto (tra persone e culture) non è necessariamente preludio di armonia e comprensione, né esso riflette similitudini, anzi, a volte serve soltanto a rafforzare pregiudizi o a mettere a nudo differenze e loro incompatibilità.

2. Di fronte a questi scenari (e di fronte alla complessità della società europea multiculturale e multireligiosa) il diritto dell'Unione europea – quantomeno quello prodotto a partire dal Trattato di Maastricht fino al Trattato di Nizza (quest'ultimo resta il riferimento normativo certo, almeno fino all'auspicata entrata in vigore della Costituzione europea): ha prodotto fin'ora una serie di provvedimenti – giurisdizionali e legislativi – «deboli», in molti casi formulati *ad hoc*, utilizzando una (chiamiamola per comodità) regolamentazione minuta e settoriale.

Se si passa in rassegna la giurisprudenza della Corte di giustizia (il cui attivismo, com'è noto, è stato determinante per l'evoluzione *della e nella* legittimità dell'ordinamento comunitario)<sup>10</sup>, ci si accorge della difficoltà – da parte di quest'organo – a «focalizzare» le problematiche più o meno legate al diritto fondamentale di libertà religiosa e della volontà di limitare (o ridurre) la portata dei propri interventi, in modo da evitare la possibilità di conflitti.

Un primo *modus agendi* è stato quello di affermare la propria incompetenza *rationae materiae* in merito a questioni di natura confessionale, demandandone la risoluzione alla valutazione degli Stati membri; una seconda risposta è stata quella di «neutralizzare» l'elemento religioso, giudicando la questione attraverso i principi del «libero mercato delle credenze»<sup>11</sup>.

Da qui, la creazione – anche per il fenomeno religioso – di uno spazio di «libera competizione» all'interno del quale gli attori (le organizzazioni religiose) e gli interesse (i simboli e

---

<sup>8</sup> B. NASCIBENE, *Il progetto di Costituzione europea e l'immigrazione*, in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, 2004, 1, pp. 13-23.

<sup>9</sup> S. RONINSON, *Europe's way of death*, in *Time*, 2005, 4, pp. 28-29; R. BIFULCO, *Esiste un diritto al suicidio assistito nella CEDU?*, in *Quad. cost.*, 2003, 1, pp. 166-168.

<sup>10</sup> G. MACRÌ, *Evoluzione ed affermazione del diritto fondamentale di libertà religiosa nell'ambito della "comunità sovranazionale" europea*, in ID., *La libertà religiosa in Italia, in Europa e negli ordinamenti sovranazionali*, Penta di Fisciano (SA), 2003, pp. 69-74.

<sup>11</sup> M. VENTURA, *La laicità dell'Unione europea. Diritti, mercato, religione*, Torino, 2001, pp. 135 ss.

le pratiche religiose) sono collegati tra loro come l'ingranaggio di un orologio<sup>12</sup>. Sempre da qui, un «diritto comune europeo» in materia religiosa irriducibile alle eccezioni e che preferisce «guardare da lontano» il c.d. «diritto speciale» ampiamente diffuso in diversi assetti nazionali<sup>13</sup>.

Dall'altro lato – invece – la normativa di diritto comunitario derivato, si caratterizza, oltre che per la frammentarietà, per la spiccata «sensibilità» alle richieste dei gruppi religiosi e per la esplicita tendenza a trattare queste specificità in maniera differenziata (quindi speciale)<sup>14</sup>.

Ciò ha spinto diversi osservatori a descrivere tale processo come «disarticolato» – in un'epoca di grandi cambiamenti – e, secondo altri, finanche «artificioso», di fronte alla necessità di elaborare politiche comuni a 25 Paesi<sup>15</sup>.

Molti dei problemi scaturenti dal pluralismo religioso hanno trovato la loro soluzione su vari livelli di fonti del diritto e, quindi, anche su vari livelli di governo e di diritti (dalla CEDU, alle fonti costituzionali – primarie e secondarie – a livello nazionale, dalle fonti autonome regionali a quelle prodotte dalle istituzioni di cultura: come le scuole e le università). Queste contraddizioni di fondo devono spingere a rimuovere l'Europa dal guado in cui sembra finita (sottolineato dal «no» francese e olandese al trattato costituzionale e dalle perplessità di altri stati membri) sollecitando le *leadership* politiche a rilanciare il progetto di integrazione e a favorire la fusione degli interessi nazionali nell'interesse europeo<sup>16</sup>: una *Unione* (e non uno Stato) capace di rafforzare il «processo di ibridazione» (di «scambio di cromosomi»<sup>17</sup>) tra vari livelli di diritto – quello dei singoli Stati – il diritto comunitario e quello internazionale.

3. Rileggendo, qualche tempo fa, il discusso saggio di Samuel Huntington (*Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Milano, 2000)<sup>18</sup> riflettevo su un passaggio dell'Autore: quello dove si sostiene che in un mondo globalizzato, le differenze e le divergenze culturali emergono con sempre maggiore prepotenza non tra Stati, ma all'interno delle società più eterogenee e multiculturali che la globalizzazione consolida.

L'immigrazione (con annesse le problematiche di cui discutiamo) crea (nella logica del discorso di Huntington) il potenziale dello scontro tra la presunzione di valori universali e la constatazione della loro debolezza: anche all'interno di un sistema, come quello europeo, in cui ci

---

<sup>12</sup> G. MACRÌ, *Europa, lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova europa politica*, Torino, 2004.

<sup>13</sup> V. TOZZI, *Riforme costituzionali e superamento degli accordi con le organizzazioni religiose*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005, 1, pp. 245-261.

<sup>14</sup> G. MACRÌ, *Europa, lobbying e fenomeno religioso*, cit., pp. 136 e ss.

<sup>15</sup> Spunti di riflessione interessanti sono contenuti in G. AMATO, *Noi in bilico. Inquietudini e speranze di un cittadino europeo* (intervista a cura di F. FORQUET), Roma-Bari, 2005, *passim*.

<sup>16</sup> Considerazioni «realiste» sul futuro dell'Europa si trovano in R. FOA, *Il secondo tempo dell'europeismo*, in *Liberal*, 2005, 30, pp. 46-47.

<sup>17</sup> Così si esprime G. AMATO, *Noi in bilico. Inquietudini e speranze di un cittadino europeo*, cit., *passim*.

sono elementi di «diritto cosmopolitico» (I. Kant). Questo significa che dobbiamo rassegnarci all'intolleranza? Credo proprio di no. E per diverse ragioni. Innanzitutto, proviamo ad osservare come si è andato consolidando il processo di strutturazione politico, istituzionale e giuridico dell'Unione europea: unificazione tra Unione e Comunità; semplificazione degli strumenti; forza giuridica della Carta dei diritti fondamentali; rafforzamento degli organi europei.

La società europea liberaldemocratica è diventata molto più inclusiva rispetto al passato; il concetto di cittadinanza si è esteso e con esso si estendono le categorie di individui cui si riconoscono diritti e doveri (ma anche i benefici socio-economici dell'appartenenza alla *polis*).

Questa cittadinanza non è qualcosa di astrattamente indefinito. Essa «si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini» (art. I-2 TC).

L'integrazione tra diverse culture, proprio attraverso lo strumento della cittadinanza, «assicura un grado di lealtà» ai valori menzionati e sottende «l'accettazione delle regole basilari della convivenza civile europea»<sup>19</sup>. Nello stesso tempo, tutto ciò facilita (dovrebbe facilitare) la soluzione di tanti problemi pratici, arginando le pretese di comportamenti potenzialmente lesivi della uguaglianza e libertà di tutti gli altri; aggiungendo che, la paura, l'ansia verso il nuovo e diverso che emerge inevitabilmente (soprattutto dopo l'11 settembre) dalle pressioni create sulla nostra società dall'incontro con principi, simboli e mentalità profondamente lontani dai valori occidentali, si stempera.

Ovviamente, I problemi di cui discutiamo (in Italia e in Europa) – scaturenti dalla diversificazione religiosa, etnica e culturale – se irritano quanti non si accorgono del mutamento del paesaggio culturale, nello stesso tempo necessitano di uno sforzo di «rielaborazione» dei contenuti delle Costituzioni nazionali. E il fatto che non manchino aspetti di minore compatibilità o di inaccettabilità di certe regole particolari di qualche gruppo, non deve spingerci a considerarle pericolose eccezioni per il solidarismo sociale.

La strada tracciata dalla Convenzione europea (nonostante l'*impasse* momentaneo) – quella, cioè, di dare all'Europa più democrazia, più trasparenza, più capacità di esprimersi in modo unitario implementando il processo democratico dell'intera costruzione –, è (a mio parere) la migliore percorribile per creare una società diversificata (plurale) che sappia ri-trovare un terreno

---

<sup>18</sup> La rilettura è figlia delle sollecitazioni contenute nell'articolo di E. OTTOLENGHI, *Perché ogni tanto la tolleranza perde la pazienza*, apparso su *Il Foglio* del 4 febbraio 2004, p. 1.

comune di valori – ancorché minimi – in cui *tutti* possono riconoscersi (art. I-2 TC: i *valori dell'Unione*). Senza questo terreno di «valori comuni», non possiamo vederci l'un l'altro come simili, appartenenti alla stessa comunità e disponibili ad aiutarci in nome di un'impresa che è la «Casa comune di tutti gli europei». E se il prezzo di una società aperta e inclusiva è la rinuncia ai valori enunciati nel TC, allora l'idea stessa di Comunità muore.

---

<sup>19</sup> E la tesi che V. TOZZI, *Società multi-culturale, autonomia confessionale e questione della sovranità*, in *Dir. eccl.*, 2000, 1, pp. 124-147, sostiene da diverso tempo.